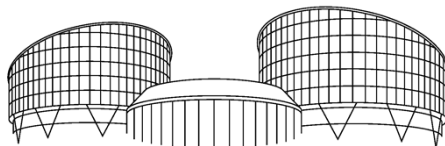


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC/ L'autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la Justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

## TERZA SEZIONE

### CAUSA M.P. E ALTRI c. GRECIA

*(Ricorso n. 2068/24)*

### SENTENZA

Art 8 • Vita familiare • Ritorno forzato di due minori presso il padre negli Stati Uniti ordinato dai tribunali greci nell'ambito di un procedimento in materia di sottrazione internazionale di minore • Autorità nazionali tenute a esaminare l'opportunità di sentire, direttamente o in altro modo, il minore, al fine, eventualmente, di escluderla con decisione motivata • Giurisdizioni interne che avrebbero dovuto adoperarsi, conformemente al loro dovere di agire nell'interesse superiore dei minori, per esaminare l'opportunità di sentire questi ultimi, e questo indipendentemente da un'eventuale domanda esplicita formulata in tal senso dai ricorrenti • Giurisdizioni interne che non hanno utilizzato tutti i mezzi a loro disposizione per escludere qualsiasi «rischio grave» • Processo decisionale nel diritto interno che non ha soddisfatto le esigenze procedurali inerenti all'art. 8 • Ritorno forzato in questione non necessario in una società democratica

Elaborata dalla Cancelleria. Non vincola la Corte.

STRASBURGO

9 settembre 2025

**DEFINITIVA**

**09/12/2025**

*Questa sentenza è divenuta definitiva ai sensi dell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.*



**Nella causa M.P. e altri c. Grecia,**

La Corte europea dei diritti dell'uomo (terza sezione), riunita in una camera composta da:

Peeter Roosma, *presidente*,  
Ioannis Ktistakis,  
Lətif Hüseynov,  
Diana Kovatcheva,  
Mateja Đurović,  
Canòlic Mingorance Cairat,  
Vasilka Sancin, *giudici*,

e da Olga Chernishova, *cancelliere aggiunto di sezione*,

Visti:

il ricorso (n. 2068/24) presentato contro la Repubblica ellenica da tre cittadini greci e americani, la sig.ra M.P. («la prima ricorrente»), la sig.ra E.A.A. («la seconda ricorrente») e il sig. I.R.A. («il terzo ricorrente»), che il 19 gennaio 2024 hanno adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),

la decisione di portare a conoscenza del governo greco («il Governo») la doglianza relativa all'articolo 8 della Convenzione, e di dichiarare il ricorso irricevibile per il resto,

la decisione di non rivelare l'identità dei ricorrenti,

la decisione di trattare il ricorso in via prioritaria (articolo 41 del regolamento la Corte («il regolamento»)),

le osservazioni delle parti,

le osservazioni presentate da G.A., cittadino greco e americano e padre della seconda e del terzo ricorrente, che il presidente della camera aveva invitato a presentarsi in qualità di terza parte interveniente,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio l'8 luglio 2025,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

## INTRODUZIONE

1. Il ricorso riguarda il ritorno di due minori negli Stati Uniti, ordinato dai tribunali greci nell'ambito di un procedimento in materia di sottrazione internazionale di minore. La madre (prima ricorrente) e i minori (seconda e terzo ricorrente) lamentano una violazione dell'articolo 8 della Convenzione, affermando in particolare che i tribunali greci non hanno esaminato in maniera effettiva la dedotta esistenza di un grave rischio per la seconda ed il terzo ricorrente in caso di ritorno.

## INFATTO

2. I ricorrenti, cittadini greci e americani, sono nati rispettivamente nel 1981, nel 2018 e nel 2016. La prima ricorrente risiede a Rodi, e la seconda e il terzo ricorrente negli Stati Uniti. Sono stati rappresentati dall'avv. P. Stefanou e dall'avv. A. Tsatsos, che esercitano rispettivamente a Tessalonica e a Rodi.

3. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, N. Marioli, e dai suoi delegati, sigg.re Z. Chatzipavlou e I. Krompa, assessori presso il Consiglio giuridico nazionale.

### I. ORIGINE DELLA CAUSA

4. I fatti di causa, così come accertati dalle giurisdizioni interne, si possono riassumere come segue.

5. Nel 2014 la prima ricorrente conobbe G.A., cittadino greco e americano, su Facebook. Nel gennaio 2015 essa incontrò G.A. a Rodi in occasione delle vacanze che quest'ultimo passava sull'isola.

6. Nel settembre 2015 la prima ricorrente si recò negli Stati Uniti.

7. Nel 2016 fu assunta da un asilo nido privato ai Houston (Texas). Il 19 aprile 2016 si sposò con G.A. a Houston, città in cui nacque il terzo ricorrente.

8. Nel 2017 i ricorrenti e G.A. si trasferirono a Orlando, in Florida (Stati Uniti) dove, nel 2018, nacque la seconda ricorrente.

9. Tra il 2018 e il 2020 i rapporti tra la prima ricorrente e G.A. (i genitori) furono caratterizzati da episodi conflittuali.

10. Nell'ottobre 2020 la prima ricorrente andò a Rodi (Grecia) con la seconda e il terzo ricorrente. Il padre di questi ultimi, G.A., aveva acconsentito, per mezzo di una dichiarazione effettuata davanti a un notaio, a un soggiorno dei ricorrenti in Grecia fino al 4 febbraio 2021, data prevista per il loro ritorno in Florida. Tuttavia, il 5 novembre 2020, la compagnia aerea presso la quale erano stati acquistati i biglietti di ritorno informò i ricorrenti che, a causa della pandemia di Covid-19, il loro volo era stato modificato, e la destinazione di ritorno ormai era Miami (Stati Uniti). Il 27 gennaio 2021 la prima ricorrente, facendo valere degli inconvenienti legati al nuovo itinerario informò G.A. della sua intenzione di rientrare in Florida con i figli nel maggio 2021.

11. Successivamente, la prima ricorrente, che si era trasferita con la seconda e il terzo ricorrente presso il domicilio dei suoi genitori a Rodi, fece iscrivere questi ultimi a scuola e presso il servizio di previdenza sociale greco. Nel marzo 2021 iniziò a lavorare sull'isola in qualità di psicologa.

12. Il 5 agosto 2021 G.A. si rivolse alle giurisdizioni greche per ottenere il ritorno della seconda e del terzo ricorrente negli Stati Uniti (paragrafo 19 *infra*).

13. Il 19 settembre 2022 il *Seminole County Court of the 18th Judicial Circuit – Florida* pronunciò il divorzio tra la prima ricorrente e il marito, G.A., accogliendo la domanda presentata a tal fine da quest'ultimo.

14. Tra il 9 agosto 2022 e il 17 luglio 2023 la prima ricorrente presentò varie denunce contro G.A. per violazione dell'obbligo di versamento di un assegno alimentare (*παραβίαση υποχρέωσης διατροφής*) che era stato riconosciuto con la decisione n. 217/2022 del tribunale di primo grado di Rodi.

15. Il 7 giugno 2023 la prima ricorrente sparse denuncia contro G.A. e il suo entourage per minacce e violenze domestiche nei confronti della seconda e del terzo ricorrente.

16. Il 31 gennaio 2024 il *Seminole County Court of the 18th Judicial Circuit – Florida* emise un'ordinanza provvisoria (causa n. 2021-DR-2478) attribuendo l'affidamento e l'autorità genitoriale provvisori esclusivi a G.A., mentre il 12 luglio 2024 attribuì l'affidamento e l'autorità genitoriale esclusivi a G.A. e dispose inoltre una perizia psicologica sulla prima ricorrente.

17. Secondo i ricorrenti, G.A. nel frattempo si sarebbe trasferito a Rodi dopo aver accettato un posto di professore all'Università di Patrasso (Grecia). A sostegno delle loro affermazioni, essi hanno prodotto dinanzi alla Corte la sintesi di un atto di nomina datato 2 luglio 2024, emesso dal rettore dell'università di Patrasso.

18. Dalla decisione n. 326/2025 emessa dal tribunale di primo grado di Rodi risulta che, nel dicembre 2024, la seconda e il terzo ricorrente fecero ritorno negli Stati Uniti, dove abitano con il padre, G.A. (paragrafo 44 *infra*).

## II. IL PROCEDIMENTO CONDOTTO IN GRECIA SULLA BASE DELLA CONVENZIONE DELL'AJA SUGLI ASPETTI CIVILI DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

### A. Il procedimento dinanzi al tribunale di primo grado di Rodi

19. Il 5 agosto 2021 G.A. adì il tribunale di primo grado di Rodi per ottenere il ritorno della seconda e del terzo ricorrente negli Stati Uniti. Dinanzi a questo tribunale, in formazione di giudice unico e nell'ambito della fissazione di misure provvisorie, la prima ricorrente, agendo in nome proprio e il nome della seconda e del terzo ricorrente, contestava le affermazioni di G.A., il quale agiva anch'egli in nome proprio e in nome della seconda e del terzo ricorrente, secondo le quali egli non aveva acconsentito a un trasferimento permanente dei ricorrenti a Rodi. Affermando inoltre, da un lato, che la seconda e il terzo ricorrente si erano pienamente integrati nel loro nuovo ambiente a Rodi e, dall'altro, che G.A. aveva un lavoro impegnativo negli Stati Uniti dove, secondo lei, non disponeva di alcun supporto per la cura quotidiana dei bambini, in particolare durante le ore di lavoro, la stessa

sosteneva che il ritorno di questi ultimi negli Stati Uniti avrebbe di fatto pregiudicato irrimediabilmente la loro salute psichica.

20. Con la sentenza n. 216/2022 del 12 maggio 2022, il tribunale ammise che G.A. aveva acconsentito unicamente a uno spostamento temporaneo dei ricorrenti a Rodi, e che non era stata presa alcuna decisione definitiva da G.A. e dalla prima ricorrente per quanto riguarda un trasferimento permanente degli interessati in Grecia. Pertanto, il tribunale ritenne che trattenere la seconda e il terzo ricorrente in Grecia fosse illecito, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione dell'Aja.

21. Tuttavia, il tribunale concluse che sussisteva un rischio grave per la seconda e il terzo ricorrente di essere esposti a un pericolo psichico e posti in una situazione intollerabile, ai sensi dell'articolo 13 b) della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, in caso di ritorno negli Stati Uniti, in quanto erano scolarizzati e si erano integrati nel loro nuovo ambiente a Rodi, dove avevano creato dei legami con i loro coetanei, e beneficiavano in tale luogo del sostegno morale ed economico della prima ricorrente e dei loro familiari, che li circondavano di affetto e di amore. Il tribunale ritenne altresì che fosse impossibile per la seconda e il terzo ricorrente integrarsi negli Stati Uniti, dove si sarebbero trovati a migliaia di chilometri dalla prima ricorrente, alla quale si erano affezionati e che, non avendo lavoro né residenza in questo paese a causa dello scioglimento del matrimonio con G.A., non poteva andarci, e considerò dunque che un'eventuale ritorno dei minori nel paese in questione avrebbe avuto effetti negativi sulla loro situazione psicosociale e sul loro equilibrio psichico. Infine, il tribunale osservò che G.A. aveva un lavoro impegnativo, che non disponeva del supporto familiare, di amici o sociale per la cura quotidiana della seconda e del terzo ricorrente, e che se avesse affidato la cura di questi ultimi a terzi durante le ore di lavoro, ciò avrebbe avuto conseguenze gravi sulla loro salute psichica, e sarebbe stato vissuto da questi ultimi come un abbandono (*απόρριψη*) e, successivamente, come un abuso psichico (*ψυχική κακοποίηση*) che poteva provocare in loro sentimenti di ansia e insicurezza.

## **B. Il procedimento dinanzi alla Corte d'appello del Dodecanneso**

22. Il 5 luglio 2022 G.A. interpose appello avverso la sentenza n. 216/2022 del tribunale di primo grado di Rodi. Sia G.A. che la prima ricorrente agirono in nome proprio e in nome della seconda e del terzo ricorrente nel procedimento di appello. Nelle loro conclusioni di appello, i ricorrenti affermavano che sussisteva nel caso di specie un «rischio grave», ai sensi dell'articolo 13 b) della Convenzione dell'Aja, ribadendo le affermazioni che avevano formulato dinanzi al tribunale di primo grado.

23. Con la sentenza n. 325/2022 datata 29 dicembre 2022, la corte d'appello del Dodecanneso, in formazione di giudice unico, accolse la domanda di G.A., invalidò la sentenza di primo grado per quanto riguarda

l'esistenza di un pericolo o di una situazione intollerabile per la seconda e il terzo ricorrente, e ordinò il ritorno di questi ultimi negli Stati Uniti presso il padre (G.A.).

24. La giurisdizione di appello ritenne che l'integrazione della seconda e del terzo ricorrente nel loro nuovo ambiente in Grecia non fosse sufficiente affinché il loro ritorno nello Stato in cui avevano la residenza abituale costituisse una prova o una situazione intollerabile. In particolare, la Corte d'appello ritenne quanto segue:

«[n]on è stato accertato a) che il loro ritorno li esporrebbe a un pericolo imminente, in quanto non si tratterebbe di un ritorno in una regione interessata dalla guerra, dalla carestia o da epidemie, o presso un genitore che fa un consumo eccessivo di alcol o di droghe, b) che esisterebbero circostanze particolari che consistono in violenze domestiche esercitate da G.A. sulla prima ricorrente o sulla seconda e sul terzo ricorrente, abusi sessuali, violenze verbali, un abbandono fisico o affettivo, o che G.A., presso il quale la seconda e il terzo ricorrente ritorneranno, conduca una vita immorale. Si deve osservare che, per essere sottoposti a una prova psichica o fisica o trovarsi in una situazione intollerabile, i disagi subiti dai figli minorenni devono andare oltre i disagi inevitabili e comuni causati dal processo di ritorno, e non essere semplicemente legati a condizioni di vita meno favorevoli. In ogni caso, è certo che il loro equilibrio psichico e la loro vita quotidiana saranno sconvolti dal ritorno nel luogo di residenza abituale e dalla separazione dalla madre. Tuttavia, questa prova è dovuta al divorzio dei genitori (...), e non al loro ritorno nel luogo di residenza abituale, in cui sono nati e rimasti fino al loro arrivo in Grecia.»

### **C. Procedimento dinanzi alla Corte di cassazione**

25. Il 4 gennaio 2023 la prima ricorrente, in nome proprio e in nome della seconda e del terzo ricorrente, presentò un ricorso per cassazione. Essa proponeva due motivi di ricorso per cassazione.

26. Nel primo motivo affermava che la corte d'appello aveva ammesso, a suo parere in maniera ambigua e contraddittoria, che il luogo di residenza abituale della seconda e del terzo ricorrente fosse la Florida, ma senza escludere la possibilità che la loro residenza abituale si trovasse ormai a Rodi. Essa riteneva, inoltre, che la corte d'appello avesse adottato un ragionamento ambiguo per quanto riguarda la questione se trattenere la seconda e il terzo ricorrente fosse illecito, o se derivasse invece da un accordo intervenuto tra la prima ricorrente e G.A. ai fini del trasferimento dei ricorrenti a Rodi.

27. Nel secondo motivo di ricorso, la stessa contestava alla corte d'appello di non aver applicato l'articolo 13 della Convenzione dell'Aja, mentre invece tale articolo, a suo parere, era applicabile nel caso di specie, e di aver in tal modo violato tale disposizione.

28. Con la decisione n. 31/2023 datata 16 febbraio 2023, la Corte di cassazione sospese l'esecuzione della sentenza n. 325/2022 della corte d'appello fino alla pronuncia della sentenza relativa al ricorso per cassazione presentato dai ricorrenti.

29. Con la sentenza n. 1830/2023 del 12 dicembre 2023, la Corte di cassazione respinse il ricorso, confermando la sentenza della corte d'appello. Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, la Corte di cassazione, citando i termini della sentenza impugnata, osservò che la motivazione addotta dalla giurisdizione di appello per quanto riguarda, da un lato, la determinazione del luogo di residenza abituale della seconda e del terzo ricorrente prima del loro trasferimento a Rodi e, dall'altro, il trattenimento illecito di questi ultimi, era chiara, sufficiente e priva di contraddizioni. Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, la Corte di cassazione confermò il ragionamento della corte d'appello, ritenendo che quest'ultima avesse correttamente interpretato l'eccezione, di cui non aveva fatto applicazione nel caso di specie, dell'articolo 13 b) della Convenzione dell'Aja.

#### **D. Successivi sviluppi**

30. L'11 gennaio 2024 G.A. avviò un procedimento di esecuzione forzata della sentenza della corte d'appello n. 325/2022, notificando alla prima ricorrente la copia autentica (*απόγραφο*), datata 3 gennaio 2024, della stessa sentenza.

31. Il 19 gennaio 2024 i ricorrenti presentarono una domanda di misure provvisorie sulla base dell'articolo 39 del regolamento della Corte, ai fini della sospensione del ritorno della seconda e del terzo ricorrente negli Stati Uniti. Il 22 gennaio 2024 il presidente della camera respinse la suddetta domanda.

32. Il 16 aprile 2024 G.A. sparse denuncia contro la prima ricorrente per sottrazione di minori. Lo stesso giorno la polizia ricondusse la seconda e il terzo ricorrente da G.A.

33. Il 17 aprile 2024 la prima ricorrente, nell'ambito di un procedimento relativo a misure provvisorie, presentò una domanda di composizione temporanea della situazione (*προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης*) presso il tribunale di primo grado di Rodi, per ottenere un'ordinanza che permettesse alla seconda e al terzo ricorrente di rimanere con lei a Rodi (domanda n. 238/2024). La domanda era accompagnata da una richiesta di misura provvisoria (*προσωρινή διαταγή*).

34. Il 18 aprile 2024 il tribunale civile di primo grado di Rodi, in formazione di giudice unico, accolse la domanda di ordine provvisorio e vietò l'uscita della seconda e del terzo ricorrente dal territorio greco. Il 19 aprile 2024 lo stesso tribunale ordinò a tal fine a G.A. di ricondurre la seconda e il terzo ricorrente a Rodi.

35. Il 20 aprile 2024 la seconda e il terzo ricorrente furono consegnati alla prima ricorrente.

36. Il 22 aprile 2024 G.A. notificò nuovamente la copia autentica (*απόγραφο*) della sentenza della corte d'appello n. 325/2022 alla prima

ricorrente, avviando in tal modo un nuovo procedimento di esecuzione forzata della sentenza in questione.

37. Il 24 aprile 2024 la prima ricorrente presentò opposizione (*ανακοπή* – domanda n. 267/2024) ai fini dell’annullamento dei titoli esecutivi (copie autentiche del 3 gennaio 2024 e del 22 aprile 2024). L’opposizione in questione era accompagnata da una domanda di sospensione dell’esecuzione forzata della sentenza n. 325/2022 (domanda n. 264/2024).

38. Il 17 giugno 2024, con la decisione n. 268/2024 (procedura relativa a misure provvisorie su richiesta di composizione temporanea della situazione), il tribunale civile di primo grado di Rodi respinse la domanda n. 238/2024 della prima ricorrente (si veda il paragrafo 33 *supra*).

39. Lo stesso giorno, con la decisione n. 269/2024 (procedura relativa a misure provvisorie su richiesta di annullamento dei titoli esecutivi), il tribunale civile di primo grado di Rodi accolse parzialmente la domanda n. 264/2024 della prima ricorrente, ordinando la sospensione del procedimento di esecuzione forzata della sentenza della corte d’appello n. 325/2022 che G.A. aveva avviato il 22 aprile 2024 (paragrafo 37 *supra*).

40. Il 6 settembre 2024 G.A. avviò un nuovo procedimento di esecuzione forzata della sentenza della corte d’appello n. 325/2022, notificando la copia autentica (*απόγραφο*) della sentenza in questione alla prima ricorrente.

41. La prima ricorrente afferma che il 1° dicembre 2024 la polizia le tolse la custodia della seconda e del terzo ricorrente, e li condusse presso G.A.

42. Il 3 dicembre 2024 i ricorrenti presentarono presso il tribunale di primo grado di Retimo, nell’ambito di una procedura relativa a misure provvisorie, una richiesta di attribuzione in via provvisoria dell’affidamento della seconda e del terzo ricorrente alla prima ricorrente (domanda n. 552/2024). La richiesta era accompagnata da una domanda di ordine provvisorio (*προσωρινή διαταγή*) avente ad oggetto il divieto per G.A. di lasciare la Grecia con la seconda e il terzo ricorrente senza il consenso della prima ricorrente. Lo stesso giorno il tribunale di primo grado di Retimo, in formazione di giudice unico, respinse la domanda di ordine provvisorio.

43. Il 5 dicembre 2024 i ricorrenti, nell’ambito di una procedura relativa a misure provvisorie, presentarono una richiesta di composizione temporanea della situazione (*προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης*) presso il tribunale di primo grado di Patrasso, allo scopo di ottenere un’ordinanza che vietasse a G.A. di lasciare la Grecia con la seconda il terzo ricorrente (domanda n. 491/2024). La richiesta era accompagnata da una domanda di ordine provvisorio (*προσωρινή διαταγή*). Lo stesso giorno, il tribunale di primo grado di Patrasso, in formazione di giudice unico, accolse provvisoriamente, fino all’udienza fissata per la causa (6 dicembre 2024), la domanda di ordine provvisorio. Il 6 dicembre 2024 il tribunale respinse la domanda.

44. Con la decisione n. 326/2025 datata 2 giugno 2025 il tribunale di primo grado di Rodi respinse la domanda della prima ricorrente volta a ottenere l’affidamento esclusivo della seconda e del terzo ricorrente. Il

tribunale dichiarò anzitutto che la decisione del 12 luglio 2024 (causa n. 2021-DR-2478) del *Seminole County Court of the 18th Judicial Circuit – Florida* (paragrafo 16 *supra*) non produceva effetti giuridici nell’ordinamento giuridico greco, in quanto non provvista di exequatur. Inoltre, il tribunale considerò, tra l’altro, che nonostante l’amore e l’interesse innegabili che la prima ricorrente aveva per i suoi figli minorenni, nonché la sua volontà di rispondere al meglio ai loro bisogni, e malgrado gli sforzi che aveva fatto a tal fine, non era pronta ad assumersi la responsabilità di prendersi cura di loro, e non sembrava pronta a comprendere pienamente le esigenze del suo ruolo. Il tribunale ritenne che l’interessata avesse imposto ai figli minorenni molteplici cambiamenti del loro luogo di residenza (dagli Stati Uniti a Rodi, da Rodi a Scarpanto, e da Scarpanto a Retimo) nell’arco di circa sette mesi, periodo durante il quale aveva anche tentato di privarli non soltanto di qualsiasi contatto familiare, ma anche del loro diritto all’istruzione. Secondo il tribunale, questa situazione aveva creato un contesto estremamente pericoloso e nocivo (*κακοποιητικό*) per i figli minorenni, con esperienze traumatiche e conseguenze gravi che perduravano ancora, sia sul piano fisico che psicologico, in quanto gli stessi erano stati costretti a vivere in uno stato di fuga permanente, essendo ricercati dalle autorità di polizia. Il tribunale constatò, inoltre, che la ricorrente non era stata seguita sistematicamente da uno specialista della salute mentale, il che le avrebbe permesso di comprendere la portata dei problemi che il suo comportamento aveva causato ai figli minorenni, di prendere coscienza del suo ruolo genitoriale, e di poter ormai esercitare le sue funzioni genitoriali in maniera adeguata.

## IL QUADRO GIURIDICO PERTINENTE

### I. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

45. La Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo e la Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori sono state integrate nella legislazione greca rispettivamente con la legge n. 2101/1992 e con la legge n. 2102/1992.

46. Inoltre, per le disposizioni pertinenti nel diritto civile, la Corte fa riferimento al paragrafo 21 della sentenza *Katsikeros c. Grecia* (n. 2303/19, 21 luglio 2022), e più in particolare all’articolo 1511, comma 4 del codice civile, nella versione in vigore al momento dei fatti.

47. Secondo la giurisprudenza interna riguardante la motivazione del rigetto di una domanda di audizione di un minore, la giurisdizione cui viene presentata una domanda di ritorno non è obbligata a motivare in maniera specifica la propria decisione di non sentire il minore interessato tenuto conto della sua età e del suo grado di maturità (si veda, per esempio, Corte di cassazione, sentenze nn. 1646/2023, 136/2022 e 283/1986).

## II. IL DIRITTO INTERNAZIONALE PERTINENTE

48. Per le disposizioni pertinenti nel diritto internazionale, la Corte fa riferimento ai paragrafi 34 – 40 della sentenza *X c. Lettonia* ([GC], n. 27853/09, CEDU 2013).

49. Inoltre, l'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo è così formulato:

«1. Gli Stati parte garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, e le opinioni del fanciullo devono essere debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.»

50. La Corte fa inoltre riferimento al Commento generale n. 12 (2009) sul diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, che è stata adottata dal Comitato sui diritti dell'infanzia in occasione della sua cinquantunesima sessione, dal 25 maggio al 12 giugno 2009, e in particolare ai suoi paragrafi 15-16, 19, 25, 41-43, 134.

51. Inoltre, essa fa riferimento al Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minore a che il proprio superiore interesse sia tenuto in primaria considerazione (articolo 3, paragrafo 1) del 29 maggio 2013, e in particolare ai suoi paragrafi 43-45 e 53.

52. Inoltre, la Convenzione europea del 25 gennaio 1996 sull'esercizio dei diritti dei minori dispone quanto segue:

### Preambolo

«(...)

Convinti che i diritti e gli interessi superiori dei minori debbano essere promossi e che a tal fine i minori dovrebbero avere la possibilità di esercitare i propri diritti, in particolare nelle procedure in materia di famiglia che li riguardano;

Riconoscendo che i minori dovrebbero ricevere informazioni pertinenti, affinché i loro diritti e i loro interessi superiori possano essere promossi e affinché la loro opinione sia presa in debita considerazione;

Riconoscendo l'importanza del ruolo dei genitori nella tutela e la promozione dei diritti e degli interessi superiori dei figli e ritenendo che anche gli Stati dovrebbero, ove occorra, interessarsene;

Considerando, tuttavia, che in caso di conflitto è opportuno che le famiglie cerchino di trovare un accordo prima di portare il caso avanti ad un'autorità giudiziaria, (...))»

**Articolo 3 – Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti**

«Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

- a) ricevere ogni informazione pertinente;
- b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;
- (...)»

**Articolo 6 – Processo decisionale**

«Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve:

- a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte dei detentori delle responsabilità genitoriali;
- b) quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente:
  - assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti,
  - nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore,
  - permettere al minore di esprimere la propria opinione;
- c) tenere in debito conto l'opinione da lui espressa.»

53. La Raccomandazione CM/Rec(2012)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla partecipazione dei bambini e degli adolescenti di età inferiore a 18 anni (adottata il 28 marzo 2012, in occasione della 1138<sup>a</sup> riunione dei Delegati dei Ministri) è così formulata nella sua parte pertinente al caso di specie:

«Raccomanda ai governi degli Stati membri di:

- 1. garantire che tutti i bambini e gli adolescenti possano esercitare il loro diritto di essere ascoltati, di vedere prese in debito conto le loro opinioni e di partecipare al processo decisionale in tutte le questioni che li riguardano direttamente, e che venga accordato il giusto valore al loro parere in base alla loro età e grado di maturità; (...)»

54. La Corte fa riferimento anche alla Raccomandazione CM/Rec(2025)4 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione dei diritti e dell'interesse superiore del minore nei procedimenti di separazione dei genitori (adottata dal Comitato dei Ministri il 28 maggio 2025, in occasione della 1529<sup>a</sup> riunione dei Delegati dei Ministri), e in particolare ai suoi paragrafi 19-31.

55. Infine, essa fa riferimento alle linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, adottate dal

Comitato dei Ministri il 17 novembre 2010, e in particolare ai suoi paragrafi 44-49 e 54.

### III. IL DIRITTO EUROPEO PERTINENTE

56. L'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prevede quanto segue:

«1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.

3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.»

57. Le disposizioni pertinenti del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 sulla competenza, riconoscimento e esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (il «Regolamento di Bruxelles II *bis*») sono così formulate:

#### Articolo 11

«1. Quando una persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento adisce le autorità competenti di uno Stato membro affinché emanino un provvedimento in base alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (in seguito «la convenzione dell'Aia del 1980») per ottenere il ritorno di un minore che è stato illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o mancato ritorno, si applicano i paragrafi da 2 a 8.

2. Nell'applicare gli articoli 12 e 13 della convenzione dell'Aia del 1980, si assicurerà che il minore possa essere ascoltato durante il procedimento se ciò non appaia inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità.»

58. Le disposizioni pertinenti del Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori («Regolamento di Bruxelles II *ter*») sono così formulate:

#### Articolo 21

##### **Diritto del minore di esprimere la propria opinione**

«1. Nell'esercitare la competenza ai sensi della sezione 2 del presente capo, le autorità giurisdizionali degli Stati membri danno al minore capace di discernimento, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, la possibilità concreta ed effettiva

di esprimere la propria opinione, direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato.

2. Qualora decida, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, di dare al minore la possibilità di esprimere la propria opinione ai sensi del presente articolo, l'autorità giurisdizionale tiene debito conto dell'opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità.»

#### **Articolo 26**

##### **Diritto del minore di esprimere la sua opinione nel procedimento di ritorno**

«L'articolo 21 del presente regolamento si applica anche nei procedimenti di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980.»

### **IN DIRITTO**

#### **I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE**

59. I ricorrenti affermano che le decisioni con le quali le giurisdizioni greche hanno ordinato il ritorno della seconda e del terzo ricorrente negli Stati Uniti, nonché l'assenza di audizione dei suddetti minori nell'ambito dei procedimenti interni, hanno comportato una violazione dei loro diritti ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, che è così formulato:

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

#### **A. Sulla ricevibilità**

##### *1. Sulla qualità della prima ricorrente per agire in nome della seconda e del terzo ricorrente*

60. Il presente ricorso è stato presentato dalla prima ricorrente, madre biologica della seconda e del terzo ricorrente, sia in nome proprio che in nome di questi ultimi. Poiché il Governo non ha contestato la qualità della prima ricorrente per lamentare una violazione dell'articolo 8 il nome della seconda e del terzo ricorrente, la Corte esaminerà tale questione d'ufficio.

61. La presente causa riguarda un procedimento di ritorno di minore che è stato intentato sulla base della Convenzione dell'Aja dal padre (G.A.) della seconda e del terzo ricorrente a seguito dell'asserita sottrazione degli stessi da parte della prima ricorrente. Prima del trasferimento in contestazione, entrambi i genitori erano co-titolari dell'autorità genitoriale nei confronti degli interessati.

62. Il padre della seconda e del terzo ricorrente, che interviene in qualità di terza parte, contesta la qualità della prima ricorrente per agire in nome della seconda e del terzo ricorrente, argomentando che essa non ha né l'affidamento né il diritto di visita nei loro confronti (paragrafo 16 *supra*).

63. La Corte rammenta in via preliminare che è opportuno evitare di adottare un approccio restrittivo o tecnico in materia di rappresentanza dei minori dinanzi ad essa (*Šneerson e Kampanella c. Italia*, n. 14737/09, § 61, 12 luglio 2011). Essa aggiunge che, in caso di controversia tra genitori, è il genitore che ha l'affidamento ad essere incaricato di salvaguardare gli interessi del minore. In tale situazione, la qualità di genitore naturale non può essere considerata una base sufficiente per presentare una domanda in nome di un minore (si vedano *A.S. e M.S. c. Italia*, n. 48618/22, § 113, 19 ottobre 2023 e i riferimenti ivi citati).

64. La Corte osserva, da un lato, che la prima ricorrente si oppone al ritorno della seconda e del terzo ricorrente negli Stati Uniti invocando, non in maniera completamente infondata, dei rischi legati a tale misura e, dall'altro, che la stessa esercitava l'autorità genitoriale nei confronti di questi ultimi congiuntamente con G.A. fino al 31 gennaio 2024, data in cui l'affidamento e l'autorità provvisori esclusivi sono stati attribuiti a G.A. con decisione giudiziaria (paragrafo 16 *supra*). Pertanto, la Corte conclude che la prima ricorrente può agire nell'interesse superiore della seconda e del terzo ricorrente. Di conseguenza, e in assenza di indicazioni contrarie, essa può proporre il presente ricorso anche il nome di questi ultimi (si veda, in tal senso, *S.N. e M.B.N. c. Svizzera*, n. 12937/20, §§ 63-66, 23 novembre 2021).

## 2. Sul mancato esaurimento dei ricorsi interni

65. Il Governo ritiene che la doglianza sia irricevibile per mancato esaurimento dei ricorsi interni in quanto, a suo parere, i ricorrenti non hanno sollevato alcun motivo relativo a una violazione dell'articolo 8 della Convenzione dinanzi ai giudici interni e, di conseguenza, non hanno dato alle giurisdizioni nazionali la possibilità di pronunciarsi su tale doglianza.

66. In particolare, il Governo afferma che, nel loro ricorso per cassazione, i ricorrenti si sono limitati, nel motivo di ricorso riguardante la mancata applicazione da parte della corte d'appello dell'eccezione prevista dall'articolo 13 b) della Convenzione dell'Aja, a invocare delle argomentazioni riguardanti l'accertamento dei fatti e l'insufficienza, a loro parere, della motivazione. Per quanto riguarda il motivo di ricorso relativo all'interpretazione e all'applicazione degli articoli 3 e 12 della Convenzione dell'Aja, il Governo afferma che i ricorrenti hanno messo in discussione soltanto l'insufficienza della motivazione per quanto concerne, da un lato, l'accertamento del luogo di residenza abituale della seconda e del terzo ricorrente e, dall'altro, il trattenimento di questi ultimi da parte della prima ricorrente. Il Governo aggiunge che i ricorrenti hanno presentato per la prima volta nel loro formulario di ricorso la doglianza relativa alla mancata

considerazione, per mezzo di un'audizione diretta o indiretta, della volontà della seconda e del terzo ricorrente.

67. I ricorrenti contestano la tesi del Governo, e ritengono in particolare che, rimproverando alla corte d'appello, dinanzi alla Corte di cassazione, di avere violato l'articolo 13 b) della Convenzione dell'Aja in quanto non ha applicato tale articolo nel caso di specie, mentre invece lo stesso, secondo loro, era applicabile, essi hanno invocato in sostanza l'articolo 8 della Convenzione.

68. La Corte rammenta che la regola dell'esaurimento dei ricorsi interni è finalizzata a permettere a uno Stato contraente di esaminare, e dunque di prevenire o riparare, la violazione della Convenzione dedotta contro di esso. Certamente, non è sempre necessario che la Convenzione sia espressamente invocata nel procedimento interno, essendo sufficiente che la doglianza sia sollevata «almeno in sostanza». Questo significa che il ricorrente deve far valere delle argomentazioni giuridiche di effetto equivalente o simile fondate sul diritto interno, in modo da permettere alle giurisdizioni nazionali di porre rimedio alla violazione dedotta. Tuttavia, come si evince dalla giurisprudenza della Corte, per permettere effettivamente a uno Stato contraente di prevenire o porre rimedio alla violazione dedotta, si deve, allo scopo di determinare se la doglianza sottoposta alla Corte sia stata effettivamente sollevata prima in sostanza dinanzi alle autorità interne, tenere conto non soltanto dei fatti, ma anche delle argomentazioni giuridiche formulate dal ricorrente. Infatti, «sarebbe contrario alla natura sussidiaria del dispositivo della Convenzione che un ricorrente, tralasciando una possibile argomentazione in riferimento alla Convenzione, possa, dinanzi alle autorità nazionali, far valere un altro motivo per contestare una misura in discussione, e poi presentare dinanzi alla Corte un ricorso fondato sull'argomentazione relativa alla Convenzione» (*Humpert e altri c. Germania* [GC], nn. 59433/18 e altri 3, § 151, 14 dicembre 2023).

69. La Corte constata che, come i ricorrenti hanno giustamente fatto valere dinanzi ad essa, essi hanno invocato a livello interno l'articolo 13 b) della Convenzione dell'Aja, che vieta «il ritorno del minore qualora la persona (...) che si oppone al ritorno, dimostri: (...) b) che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile».

70. La Corte è del parere che, con le doglianze da essi formulate dinanzi alle giurisdizioni interne, i ricorrenti hanno dedotto, quantomeno implicitamente, una violazione del loro diritto al rispetto della vita familiare. In tal modo, essi hanno sollevato, almeno in sostanza, una doglianza relativa all'articolo 8 della Convenzione dinanzi alle giurisdizioni interne, doglianza che è stata esaminata da queste ultime. Di conseguenza, i ricorrenti hanno dato alle autorità nazionali l'occasione che l'articolo 35 § 1 della Convenzione ha lo scopo di garantire in linea di principio agli Stati contraenti, ossia porre rimedio alle violazioni dedotte contro di essi (si veda, *mutatis*

*mutandis, Giannakopoulos c. Grecia*, n. 20503/20, § 41, 3 dicembre 2024 e i riferimenti ivi citati). L'eccezione sollevata dal Governo per quanto riguarda il fatto che non è stato invocato l'articolo 8 della Convenzione deve dunque essere respinta.

71. Per quanto concerne l'eccezione preliminare del Governo relativa al fatto che i ricorrenti avrebbero formulato per la prima volta nel loro ricorso la doglianza relativa alla mancata considerazione, per mezzo di un'audizione diretta o indiretta, dell'opinione della seconda e del terzo ricorrente, la Corte ritiene che tale eccezione sollevi questioni strettamente legate al merito della doglianza. Pertanto, essa decide di unire tale eccezione al merito.

### 3. Conclusione

72. Constatando che il ricorso non è manifestamente infondato né irricevibile per uno degli altri motivi di cui all'articolo 35 della Convenzione, la Corte lo dichiara ricevibile.

## B. Sul merito

### 1. Le tesi delle parti

#### a) I ricorrenti

73. I ricorrenti considerano che il ritorno della seconda e del terzo ricorrente ordinato dalle giurisdizioni greche, nonché la mancata audizione, diretta o indiretta, di questi ultimi, costituiscono un'ingerenza nel loro diritto al rispetto della vita familiare protetto dall'articolo 8 § 1 della Convenzione.

74. Essi ritengono che l'ingerenza in questione fosse contraria all'interesse superiore della seconda e del terzo ricorrente, e che fosse dunque sproporzionata. Ribadendo la maggior parte delle argomentazioni che hanno fatto valere dinanzi alle giurisdizioni interne (paragrafi 19 e 22 *supra*), e facendo riferimento alle conclusioni del tribunale di primo grado di Rodi (paragrafo 21 *supra*), essi affermano, inoltre, che la corte d'appello del Dodecanneso e la Corte di cassazione non hanno valutato, nelle loro rispettive decisioni, i pericoli che correavano la seconda e il terzo ricorrente in caso di ritorno negli Stati Uniti. Più precisamente, i ricorrenti contestano alle suddette giurisdizioni di non aver tenuto conto, tra l'altro, dei rischi per la salute psichica e per lo sviluppo della personalità della seconda e del terzo ricorrente che sarebbero derivati, da un lato, da una rottura improvvisa e inaspettata della relazione degli interessati con la prima ricorrente – tenuto conto anche dell'impossibilità dedotta da quest'ultima di recarsi negli Stati Uniti a causa non solo della distanza, ma anche della sua capacità economica limitata e del fatto che, secondo lei, in tale paese era passibile di accuse penali – e, più in generale, con la loro cerchia familiare a Rodi, nonché, dall'altro, della cessazione violenta e improvvisa delle loro attività educative sociali. I ricorrenti considerano anche che le giurisdizioni in questione non hanno

tenuto conto della capacità, secondo loro limitata, della seconda e del terzo ricorrente di comunicare in inglese, né del fatto che, a loro avviso, G.A. aveva un lavoro molto impegnativo negli Stati Uniti, dove non disponeva di alcun supporto per la cura quotidiana degli interessati. Essi denunciano, inoltre, il fatto che non sia stato preso in considerazione, da parte delle giurisdizioni interne, il procedimento penale che aveva fatto seguito alla denuncia presentata dalla prima ricorrente contro G.A. e il suo entourage per violenza domestica e minacce nei confronti della seconda e del terzo ricorrente. Inoltre, i ricorrenti ritengono che i giudici interni avrebbero dovuto confrontare d'ufficio le condizioni di vita della seconda e del terzo ricorrente a Rodi con le loro condizioni di vita in caso di ritorno negli Stati Uniti.

75. Per quanto riguarda il fatto di tener conto dell'opinione della seconda e del terzo ricorrente da parte delle giurisdizioni interne, i ricorrenti affermano che queste ultime hanno respinto le domande – che essi avevano presentato oralmente secondo loro – di audizione della seconda e del terzo ricorrente, e di indagine sociale nei confronti di questi ultimi.

76. Inoltre, i ricorrenti affermano che G.A. ha definitivamente lasciato gli Stati Uniti per trasferirsi in Grecia (paragrafo 17 *supra*), e ne deducono che la sentenza n. 325/2022 della corte d'appello del Dodecanneso (paragrafo 23 *supra*), nonché la sentenza n. 1830/2023 della Corte di cassazione (si veda il paragrafo 29 *supra*) sono, dunque, decadute. Per concludere, con la loro ultima serie di osservazioni i ricorrenti contestano un certo numero di questioni sollevate dalla terza parte nelle sue osservazioni.

#### **b) Il Governo**

77. Il Governo non contesta che le decisioni delle giurisdizioni greche che ordinano il ritorno della seconda e del terzo ricorrente negli Stati Uniti costituiscono un'ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita familiare, protetto dall'articolo 8 della Convenzione. Tuttavia, esso ritiene che sia l'interpretazione della Convenzione dell'Aja operata dalla corte d'appello del Dodecanneso e dalla Corte di cassazione, sia la sua applicazione nel caso di specie, abbiano rispettato le garanzie della suddetta disposizione della Convenzione, tenendo conto, allo stesso tempo, dell'interesse superiore della seconda e del terzo ricorrente.

78. Per quanto riguarda le argomentazioni addotte dai ricorrenti, il Governo osserva anzitutto che gli interessati non contestano che il trasferimento della seconda e del terzo ricorrente con la madre a Rodi costituissero un trattenimento illecito.

79. In risposta alla doglianza dei ricorrenti relativa alla mancata audizione della seconda e del terzo ricorrente da parte delle giurisdizioni interne, il Governo osserva, in primo luogo, che, alla data dell'udienza dinanzi alla corte d'appello (il 23 settembre 2022), gli interessati avevano rispettivamente quattro anni e sei anni, e non erano dunque capaci di discernimento. Il Governo sostiene, di conseguenza, che la corte d'appello non ha commesso

alcun errore non tenendo conto della loro opinione, e aggiunge che non risulta da nessun elemento del fascicolo che i ricorrenti abbiano formulato una domanda ai fini di un'audizione, diretta o indiretta, della seconda e del terzo ricorrente. In assenza di una domanda in tal senso, le giurisdizioni interne non sarebbero tenute a motivare la loro decisione su questo punto. Infine, il Governo fa valere che la prima ricorrente non ha affermato che la seconda e il terzo ricorrente abbiano manifestato un'opposizione formale al loro ritorno. Del resto, secondo il Governo, una tale opposizione non si evince dal fascicolo.

80. Il Governo sostiene, inoltre, che il grave rischio dedotto dai ricorrenti è stato oggetto di un esame approfondito da parte delle giurisdizioni interne, esame che, a suo parere, era fondato sugli elementi citati dagli interessati, e ha dunque dato luogo a decisioni sufficientemente motivate per quanto riguarda gli elementi in questione. In definitiva, il Governo considera che i tribunali interni hanno garantito un giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco – ossia quelli dei minori e quelli dell'ordine pubblico –, rispettando comunque l'interesse superiore dei minori.

81. Per quanto riguarda l'argomentazione dei ricorrenti secondo la quale la sentenza n. 325/2022 della corte d'appello del Dodecanneso (paragrafo 23 *supra*) e la sentenza n. 1830/2023 della Corte di cassazione (paragrafo 29 *supra*) sarebbero ormai decadute, il Governo argomenta che i fatti all'origine della dedotta decadenza delle suddette sentenze, ossia il trasferimento di G.A. in Grecia, non sono stati oggetto di un esame da parte delle giurisdizioni interne in quanto i ricorrenti non hanno presentato un ricorso a tale scopo.

#### **c) Terza parte**

82. Il padre della seconda e del terzo ricorrente, che interviene in qualità di terza parte, ritiene che la decisione delle giurisdizioni interne di ordinare il ritorno della seconda e del terzo ricorrente sia compatibile con l'articolo 8 della Convenzione, interpretato alla luce dell'articolo 13 b) della Convenzione dell'Aja. L'interessato si rifà, inoltre, alle conclusioni della decisione n. 326/2025 del tribunale di primo grado di Rodi (paragrafo 44 *supra*), nonché a quelle di tre decisioni emesse dalle giurisdizioni interne (paragrafi 38, 42-43 *supra*), affermando che tutte le domande di misure provvisorie presentate dalla prima ricorrente allo scopo di ottenere un'ordinanza che vietasse l'uscita della seconda e del terzo ricorrente dal territorio greco sono state esaminate in maniera approfondita e respinte.

### **2. Valutazione della Corte**

#### **a) Principi generali**

83. I principi generali che devono guidare la Corte nell'esaminare un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare ai sensi dell'articolo 8

della Convenzione in materia di sottrazione internazionale di minori sono riportati, in particolare, nelle sentenze *Neulinger e Shuruk c. Svizzera* ([GC], n. 41615/07, §§ 131-140, CEDU 2010) e *X c. Lettonia* (sopra citata, §§ 92-108).

84. In particolare, la Corte rammenta che, in questo ambito, gli obblighi che l'articolo 8 fa pesare sugli Stati membri devono essere interpretati soprattutto alla luce delle esigenze imposte dalla Convenzione dell'Aja e dalla Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (si veda, tra altre, *Neulinger e Shuruk*, sopra citata, § 132).

85. La questione decisiva è se sia stato garantito il giusto equilibrio che deve esistere tra i diversi interessi in gioco – quelli del minore, quelli di entrambi i genitori e quelli dell'ordine pubblico –, nei limiti del margine di apprezzamento di cui godono gli Stati in materia, tenendo conto tuttavia del fatto che l'interesse superiore del minore deve essere la considerazione principale, e gli obiettivi di prevenzione e di ritorno immediato rispondono a una determinata concezione del «l'interesse superiore del minore» (*X c. Lettonia*, sopra citata, § 95).

86. Nell'ambito di questo esame, la Corte rammenta che non intende sostituire la propria valutazione a quella dei giudici interni. Tuttavia, essa deve garantire che il processo decisionale che ha portato le giurisdizioni interne ad adottare la misura in contestazione sia stato equo e abbia permesso agli interessati di far valere pienamente i loro diritti, nel rispetto dell'interesse superiore del minore (si vedano, tra altre, *Neulinger e Shuruk*, sopra citata, § 139, e *X c. Lettonia*, sopra citata, § 102). Al fine di determinare se il processo decisionale abbia rispettato tali garanzie, la Corte esamina se le giurisdizioni interne hanno esaminato adeguatamente le implicazioni concrete del ritorno sul minore (*B. c. Belgio*, n. 4320/11, § 63, 10 luglio 2012).

#### **b) Applicazione dei principi generali nel caso di specie**

87. Passando a esaminare la presente causa, la Corte osserva anzitutto che i ricorrenti sostengono che la sentenza n. 325/2022 della corte d'appello del Dodecanneso sarebbe decaduta a causa del trasferimento di G.A. in Grecia. Essa sottolinea, a tale proposito, che, poiché le parti hanno confermato che la sentenza n. 325/2022 era stata eseguita, e che G.A. e la seconda e il terzo ricorrente si trovavano ormai negli Stati Uniti, essa procederà all'esame della presente causa.

##### *i. Sull'esistenza di un'ingerenza «prevista dalla legge» e che perseguiva «uno scopo legittimo»*

88. La Corte constata anzitutto che non è oggetto di contestazione tra le parti il fatto che il ritorno della seconda e del terzo ricorrente ordinato dalle giurisdizioni interne costituisce un'ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita familiare, protetto dall'articolo 8 della Convenzione.

89. Essa osserva, inoltre, che le decisioni di ritorno prese dalle autorità greche erano fondate sulla Convenzione dell'Aja, che è stata integrata nella legislazione greca con la legge n. 2102/1992 di ratifica della Convenzione dell'Aja, e miravano a proteggere i diritti e le libertà dei due minori. L'ingerenza in contestazione era dunque prevista dalla legge e perseguiva un interesse legittimo ai sensi dell'articolo 8 § 2 della Convenzione. Rimane ora da stabilire se tale ingerenza possa essere considerata «necessaria in una società democratica» per il raggiungimento dello scopo in questione.

*ii. Necessità dell'ingerenza in una società democratica*

90. Alla luce dei principi generali sopra indicati, la Corte ritiene che la questione fondamentale che si pone sia se il processo decisionale perseguisse l'interesse superiore della seconda e del terzo ricorrente e, in particolare, se abbia escluso qualsiasi «rischio grave» ai sensi dell'articolo 13 b) della Convenzione dell'Aja, per questi ultimi (*S.N. e M.B.N. c. Svizzera*, sopra citata, § 104).

91. Alla luce dei criteri stabiliti nella sentenza *X c. Lettonia* (sopra citata), la Corte deve esaminare se i giudici interni abbiano effettivamente tenuto conto delle accuse difendibili dei ricorrenti, e se abbiano giustificato le loro decisioni in riferimento alle eccezioni indicate nella Convenzione dell'Aja con una motivazione sufficientemente circostanziata – ossia basata sui dati del caso di specie –, essendo consapevoli che tali eccezioni devono essere interpretate in maniera rigorosa (*X c. Lettonia*, sopra citata, § 107).

92. La Corte rammenta che la nozione di «rischio grave» non può essere interpretata, in riferimento all'articolo 8 della Convenzione, nel senso che include tutti i disagi necessariamente legati alla situazione vissuta in caso di ritorno: l'eccezione prevista dall'articolo 13 b) riguarda unicamente le situazioni che vanno oltre ciò che un minore può ragionevolmente sopportare. Essa rammenta, inoltre, che il pericolo di cui all'articolo 13 b) della Convenzione dell'Aja non può derivare soltanto dalla separazione dal genitore che è responsabile del trasferimento o del mancato ritorno illecito. Perciò, questa separazione, seppur difficile per il minore, non soddisfa automaticamente il criterio del «rischio grave» (*K.J. c. Polonia*, n. 30813/14, § 67, 1° marzo 2016). Infine, è opportuno tenere conto dello scopo della Convenzione dell'Aja, ossia impedire al genitore che ha sottratto il minore di ottenere una legittimazione giuridica attraverso lo scorrere del tempo che gioca in suo favore, una situazione di fatto che egli ha creato unilateralmente. Pertanto, si tratta, una volta che sussistono le condizioni di applicazione della Convenzione dell'Aja, di ritornare al più presto allo *statu quo ante* allo scopo di evitare che si consolidino giuridicamente delle situazioni di fatto inizialmente illecite, e di lasciare le questioni relative al diritto di affidamento e di autorità genitoriale alla competenza delle giurisdizioni del luogo di residenza abituale del minore (si veda, tra altre, *Maumousseau e Washington c. Francia*, n. 39388/05, §§ 69 e 73, 6 dicembre 2007).

93. La Corte aggiunge che la volontà espressa da un minore che ha un discernimento sufficiente è un elemento chiave da prendere in considerazione in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo che lo riguarda (*M.K. c. Grecia*, n. 51312/16, § 91, 1° febbraio 2018). Il diritto di un minore di essere sentito e di partecipare al processo decisionale in un procedimento in materia familiare che lo riguarda in primo luogo è sancito da vari strumenti giuridici internazionali (paragrafi 48 e seguenti *supra*). La Corte osserva, tuttavia, che l'articolo 13 § 2 della Convenzione dell'Aja prevede che l'autorità giudiziaria o amministrativa può rifiutare di disporre il ritorno del minore se constata che quest'ultimo vi si oppone e ha raggiunto un'età e una maturità in cui risulta appropriato tenere conto di tale opinione (*M.K. c. Grecia*, sopra citata, § 88).

94. Passando alle circostanze del presente caso, la Corte osserva che dinanzi alle giurisdizioni interne i ricorrenti hanno invocato vari elementi allo scopo di stabilire che un ritorno della seconda e del terzo ricorrente negli Stati Uniti non sarebbe stato nell'interesse superiore di questi ultimi.

95. Essa osserva, altresì, che le giurisdizioni interne investite del caso non sono state unanimi per quanto riguarda la decisione finale. Infatti, anche se il tribunale di primo grado di Rodi ha concluso per l'esistenza di un «rischio grave», la corte d'appello del Dodecanneso l'ha invece escluso in una sentenza che è stata successivamente confermata dalla Corte di cassazione. Più in particolare, esse hanno ritenuto che le presunte difficoltà di reinserimento della seconda e del terzo ricorrente nel loro luogo di residenza abituale (Florida, Stati Uniti), derivassero sostanzialmente dal divorzio dei loro genitori e dalla conseguente fissazione della loro residenza abituale nel domicilio di uno di loro, e che tali difficoltà non fossero sufficienti per costituire una situazione che potesse andare oltre ciò che un bambino può ragionevolmente sopportare in caso di ritorno nel suo paese di residenza abituale. Le giurisdizioni interne hanno anche ritenuto che le suddette difficoltà di reinserimento non costituissero una «situazione intollerabile», in quanto non erano legate ad atti di abusi o di violenza, di ordine fisico o psichico (per i dettagli dell'interpretazione rigorosa della nozione di «rischio grave» fatta dalla corte d'appello, si veda il paragrafo 24 *supra*). Peraltro, la Corte di cassazione ha sottolineato che, oltre al fatto che derivavano da un trattenimento illecito da parte della prima ricorrente, le affermazioni dei ricorrenti relative, da un lato, a condizioni di vita più favorevoli per la seconda e il terzo ricorrente nel loro nuovo ambiente (Rodi) e, dall'altro, alla loro completa integrazione in quest'ultimo, rientravano nella questione dell'affidamento della seconda e del terzo ricorrente ed erano dunque di competenza del giudice del luogo di residenza abituale.

96. La Corte constata anzitutto che le giurisdizioni interne hanno tenuto conto di tutti i documenti prodotti dai ricorrenti, comprese le dichiarazioni sotto giuramento e le relazioni relative alla perizia psicologica prodotte dalla prima ricorrente per quanto riguarda la seconda e il terzo ricorrente, e che le

stesse hanno peraltro proceduto all'audizione dei testimoni. La Corte osserva, a questo riguardo, che i ricorrenti non lamentano che le giurisdizioni interne non abbiano tenuto conto di alcuni elementi da loro prodotti.

97. Per quanto riguarda la doglianza dei ricorrenti relativa alla mancata audizione della seconda e del terzo ricorrente, la Corte osserva, in via preliminare, che alla data dell'udienza dinanzi alla corte d'appello (il 23 settembre 2022), gli interessati avevano rispettivamente quattro e sei anni circa.

98. Essa constata, inoltre, da un lato, che dal fascicolo non risulta che i ricorrenti abbiano formulato una domanda ai fini di un'audizione, diretta o indiretta, della seconda e del terzo ricorrente, o di un'indagine sociale relativa a questi ultimi e, dall'altro, che, secondo la prassi giurisprudenziale interna, la giurisdizione cui è stata sottoposta una domanda di ritorno non è tenuta a motivare specificamente una decisione di non sentire il minore tenuto conto della sua età e del suo grado di maturità (Corte di cassazione, sentenze nn. 1646/2023, 136/2022 e 283/1986).

99. La Corte non può speculare sulla questione se ricorrenti abbiano formulato oralmente una domanda in tal senso – che non sarebbe stata registrata – secondo le norme nazionali pertinenti, e se, peraltro, le giurisdizioni interne abbiano respinto, su un qualsivoglia fondamento, la pretesa domanda.

100. La Corte, alla luce della sua giurisprudenza relativa alle esigenze derivanti dall'articolo 8 della Convenzione in materia di sottrazione di minore, osserva che, a tutt'oggi, essa non ha chiaramente stabilito un obbligo positivo, a carico dei tribunali interni, di esaminare d'ufficio l'opportunità di sentire i minori nell'ambito di un procedimento che riguarda i loro diritti. Tuttavia, in riferimento agli strumenti internazionali pertinenti (si vedano i paragrafi 48-58 *supra*), in particolare la recente Raccomandazione CM/Rec(2025)4 del Comitato dei Ministri agli Stati membri (si veda il paragrafo 54 *supra*), è stato stabilito che esiste un consenso tra gli Stati parte per quanto riguarda l'obbligo di offrire al minore una possibilità reale ed effettiva di esprimere la sua opinione, direttamente o in altro modo, e di aiutarlo a farlo mediante meccanismi diversi e procedure adatte ai minori.

101. Tenuto conto di quanto precede, la Corte ritiene ormai che sia arrivato il momento di affermare che le autorità nazionali sono tenute ad esaminare l'opportunità di sentire, direttamente o in altro modo, il minore allo scopo, eventualmente, virgola di escluderla con decisione motivata.

102. La Corte constata, in primo luogo, che i ricorrenti affermano che un'audizione della seconda e del terzo ricorrente era indispensabile per determinare se entrasse in gioco una delle eccezioni al ritorno previste dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b) della Convenzione dell'Aja, e osserva inoltre che il ritorno degli interessati negli Stati Uniti da Rodi – dove si erano sistemati la prima ricorrente e i loro nonni materni e paterni – poteva comportare dei cambiamenti notevoli nella loro vita. Di conseguenza, la

Corte ritiene che, tenuto conto delle circostanze specifiche della presente causa, ossia, da un lato, le decisioni contraddittorie emesse dalle giurisdizioni interne per quanto riguarda il ritorno della seconda e del terzo ricorrente e, dall'altro, il cambiamento radicale che avrebbe comportato nelle loro condizioni di vita un tale ritorno negli Stati Uniti, le giurisdizioni interne avrebbero dovuto adoperarsi, in virtù del loro obbligo di agire nell'interesse superiore dei minori, per esaminare l'opportunità di sentirli, e ciò indipendentemente da un'eventuale domanda esplicita formulata in tal senso dai ricorrenti. La Corte constata che la presente causa è stata esaminata da tre giurisdizioni diverse su un periodo di circa due anni e mezzo, e che in nessun momento i minori hanno avuto la possibilità di esprimersi, senza che fosse fornita alcuna spiegazione in merito a tale decisione. Pertanto, la Corte osserva che le giurisdizioni interne hanno valutato la situazione senza interrogarsi sull'opportunità di raccogliere l'opinione dei minori, che era comunque un elemento fondamentale (si veda *M.K. c. Grecia*, sopra citata, § 91). Più in particolare, esse non hanno esaminato d'ufficio l'opportunità di sentire i minori, direttamente o in altro modo, soprattutto aiutandoli a esprimere la loro opinione con diversi meccanismi e procedure adatti ai bambini allo scopo, eventualmente, di escluderla con decisione motivata (si vedano, *mutatis mutandis*, *Voica c. Romania*, n. 9256/19, § 70, 7 luglio 2020, e *Zelikha Magomadova c. Russia*, n. 58724/14, § 116, 8 ottobre 2019).

103. Da quanto sopra esposto, la Corte deduce che le giurisdizioni interne non si sono avvalse di tutti i mezzi di cui disponevano per escludere qualsiasi «grave rischio» ai sensi dell'articolo 13 b) della Convenzione dell'Aja.

### iii. Conclusioni generali

104. In conclusione, la Corte considera che le giurisdizioni interne non erano in grado di determinare, in maniera illuminata, se esistesse un rischio ai sensi dell'articolo 13 b) della Convenzione dell'Aja, e che il processo decisionale nel diritto interno non ha dunque soddisfatto le esigenze procedurali inerenti all'articolo 8 della Convenzione. Secondo la Corte, da ciò deriva che il ritorno forzato della seconda e del terzo ricorrente negli Stati Uniti non può essere considerato necessario in una società democratica.

105. Di conseguenza, la Corte conclude che vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione, e respinge dunque l'eccezione preliminare del Governo relativa alla mancata audizione della seconda e del terzo ricorrente.

## II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

106. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione:

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto

di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.»

#### **A. Danno**

107. I ricorrenti chiedono la somma di 20.000 euro (EUR) ciascuno, per il danno morale che ritengono di avere subito a causa della dedotta violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

108. Il Governo invita la Corte a respingere la domanda dei ricorrenti, e ritiene che, tenuto conto del fatto che il danno asseritamente subito dai ricorrenti a causa del ritorno dei minori negli Stati Uniti è dovuto al divorzio tra la prima ricorrente e il marito, G.A., e al trattenimento illecito dei minori da parte della prima ricorrente, le somme richieste siano ingiustificate ed eccessive.

109. Tenuto conto delle circostanze del caso di specie e deliberando in via equitativa, la Corte considera doversi accordare congiuntamente ai ricorrenti la somma di 7.500 EUR, per danno morale, più l'importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta.

#### **B. Spese**

110. La prima ricorrente chiede la somma di 9.333,88 EUR per le spese che sono state sostenute nell'ambito del procedimento condotto dinanzi alle giurisdizioni interne e dinanzi alla Corte.

111. Il Governo afferma che non vi è alcun nesso di causalità tra la violazione della Convenzione dedotta e le spese sostenute dai ricorrenti nell'ambito del procedimento condotto dinanzi alle giurisdizioni interne. Il Governo ritiene che tali spese sarebbero state sostenute in ogni caso, a causa della controversia in corso tra la prima ricorrente e G.A.

112. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese sostenute soltanto nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nella fattispecie, tenuto conto dei documenti di cui dispone e dei criteri sopra menzionati, la Corte ritiene ragionevole accordare alla prima ricorrente la somma di 4.200 EUR per le spese sostenute nell'ambito del procedimento interno e per il procedimento condotto dinanzi ad essa, più l'importo eventualmente dovuto su tale somma titolo di imposta.

**PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,**

1. *Decide*, con cinque voti contro due, di unire al merito l'eccezione preliminare sollevata per quanto riguarda la mancata audizione della seconda e del terzo ricorrente, e la *respinge*;

2. *Dichiara*, all'unanimità, la doglianza relativa a una violazione dell'articolo 8 della Convenzione, secondo la quale le decisioni delle giurisdizioni greche che hanno disposto il ritorno della seconda e del terzo ricorrente negli Stati Uniti sarebbero contrarie all'interesse superiore dei minori, ricevibile;
3. *Dichiara*, con cinque voti contro due, che vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione;
4. *Dichiara*, con cinque voti contro due,
  - a) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza diverrà definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le somme seguenti:
    - i. 7.500 EUR (settemilacinquecento euro) congiuntamente ai ricorrenti, più l'importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, per danno morale;
    - ii. 4.200 EUR (quattromiladuecento euro) alla prima ricorrente, più l'importo eventualmente da lei dovuto su tale somma a titolo di imposta, per le spese;
  - b) che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
5. *Respinge*, all'unanimità, la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 9 settembre 2025, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Olga Chernishova  
Cancelliere aggiunto

Peeter Roosma  
Presidente

SENTENZA M.P. E ALTRI c. GRECIA

Alla presente sentenza è allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l'esposizione dell'opinione separata dei giudici Roosma e Hüseynov.

## OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE AI GIUDICI ROOSMA E HÜSEYNOV

1. La constatazione della violazione dell'articolo 8 della Convenzione da parte della maggioranza nel caso di specie si fonda sul presupposto che gli strumenti internazionali pertinenti facciano sorgere un obbligo positivo, in capo alle autorità giudiziarie interne, di valutare *proprio motu* l'opportunità di sentire i minori nei procedimenti che incidono sui loro diritti e interessi, e che il mancato rispetto di tale obbligo da parte dei giudici greci abbia determinato, di per sé, la suddetta violazione (si vedano i paragrafi 100-101 della sentenza). Pur concordando, in linea di principio, sul fatto che un tale obbligo generale possa essere desunto dall'articolo 8 della Convenzione, nutriamo nondimeno alcune riserve quanto alla misura in cui esso trovi applicazione nei procedimenti di ritorno ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («la Convenzione dell'Aja»)<sup>1</sup>, alla luce dello specifico oggetto e della finalità di tale trattato, nonché sul peso da attribuire a tale obbligo ai fini della determinazione dell'eventuale sussistenza di una violazione della Convenzione.

2. Il nostro dissenso rispetto alla conclusione cui è giunta la maggioranza si fonda sul modo in cui i nostri colleghi sono giunti a tale esito. Riteniamo, con il dovuto rispetto, che essi non abbiano (i) proceduto a una disamina dettagliata delle decisioni dei giudici di grado superiore e delle modalità con cui tali giudici hanno motivato l'ordine di ritorno, tenendo debitamente conto del principio di sussidiarietà (si veda, tra molte altre, *Gajtani c. Svizzera*, n. 43730/07, § 112, 9 settembre 2014); e (ii) spiegato in che modo il suddetto obbligo positivo si applichi ai procedimenti di ritorno in generale, e alle circostanze specifiche del caso di specie in particolare, alla luce dell'esigenza di un'applicazione armonizzata della Convenzione e della Convenzione dell'Aja (si veda *X c. Lettonia* [GC], n. 27853/09, § 106, CEDU 2013).

3. È opportuno osservare sin dall'inizio che la questione chiave esaminata dai giudici nazionali era se il ritorno dei minori nel loro Stato di residenza abituale – ponendo così fine al loro illecito trattenimento da parte della prima ricorrente – comportasse un grave rischio di danno fisico o psicologico, ovvero li esponesse in altro modo a una situazione intollerabile, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione dell'Aja. Sebbene la maggioranza abbia fatto riferimento alla volontà/desiderio dei minori («*volonté*») (si veda il paragrafo 93 della sentenza), rilevante ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 13 della Convenzione dell'Aja, la loro conclusione

---

<sup>1</sup> La Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, conclusa il 25 ottobre 1980, HCCH Collection of Conventions (1951-2009).

nel caso di specie si fonda sul mancato adempimento, da parte dei giudici nazionali, dell'obbligo di acquisire, o di valutare l'acquisizione, delle opinioni dei minori con riguardo specificamente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b) – ossia sull'esistenza di un «grave rischio» (si vedano i paragrafi 100-103 della sentenza).

4. A tale riguardo, riteniamo opportuno sottolineare che, ai sensi della Convenzione dell'Aja, spetta alla parte che si oppone al ritorno del minore dimostrare l'esistenza di un «grave rischio» ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b). Come emerge dalla Rapporto esplicativo sulla Convenzione dell'Aja, tale ripartizione dell'onere della prova è stata concepita per porre il genitore privato della custodia su un piano di parità rispetto all'autore della sottrazione, il quale ha scelto «il foro per lui più conveniente»<sup>2</sup>. La Guida alle buone prassi nell'ambito della Convenzione dell'Aja conferma che l'onere della prova rimane a carico della parte che si oppone al ritorno, anche qualora il giudice nazionale cui è stata presentata la domanda di ritorno proceda esso stesso alla raccolta di informazioni. In ogni caso, il giudice nazionale deve essere convinto che la parte che si oppone al ritorno abbia assolto tale onere<sup>3</sup>. Questo approccio trova riscontro nella giurisprudenza della Corte (si vedano, tra le altre, *X c. Lettonia*, sopra citata, §§ 106-107, e *Thompson c. Russia*, n. 36048/17, § 65, 30 marzo 2021), la quale esige che i giudici nazionali esaminino le allegazioni *difendibili* relative all'esistenza di un «grave rischio».

5. Per quanto attiene al ricorso in esame, sebbene la sentenza richiami espressamente tale principio (si vedano i paragrafi 91-92 della sentenza), riteniamo, con il dovuto rispetto, che l'onere della prova ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), non sia stato correttamente applicato. A nostro avviso, sulla base degli elementi di prova di cui dispone la Corte, la prima ricorrente non ha assolto tale onere.

6. Osserviamo che le allegazioni della prima ricorrente dinanzi al giudice di primo grado ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione dell'Aja si limitavano, in sostanza, all'argomentazione secondo cui i minori erano ben inseriti a Rodi, e l'impegnativa attività lavorativa di G.A., unitamente alla mancanza di un adeguato supporto per la cura dei figli negli Stati Uniti, avrebbe gravemente pregiudicato la salute mentale dei minori in caso di ritorno (si veda il paragrafo 19 della sentenza). Rileviamo inoltre che, dinanzi alla corte d'appello del Dodecanneso, la prima ricorrente si è limitata a ribadire queste medesime allegazioni (si veda il paragrafo 22 della sentenza). Infine, dinanzi alla Corte di cassazione, la prima ricorrente ha sostenuto che la corte d'appello era incorsa in errore per non aver applicato

<sup>2</sup> Si veda Elisa Pérez-Vera, Rapporto esplicativo sulla Convenzione dell'Aja del 1980 sulla sottrazione di minori, HCCH, 1982, paragrafo 114.

<sup>3</sup> Si veda la Guida alle buone prassi nell'ambito della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, Parte VI – Articolo 13(1)(b), HCCH, 2020, p. 36, paragrafo 51.

l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b) (si veda il paragrafo 27 della sentenza). Inoltre, non possiamo non rilevare che le allegazioni relative a minacce e violenze domestiche sono state sollevate soltanto dopo che la corte d'appello aveva pronunciato la propria sentenza, apparentemente nell'ambito di procedimenti distinti (si veda il paragrafo 15 della sentenza), e non facevano parte del procedimento oggetto di esame nella presente causa.

7. Per quanto riguarda i giudici nazionali, rileviamo – come ha fatto la maggioranza – che essi hanno esaminato tutti gli elementi di prova, tra cui le dichiarazioni giurate, le relazioni psicologiche e le testimonianze, e che non è stato sostenuto che i giudici abbiano omesso di valutare delle prove rilevanti (si veda il paragrafo 96 della sentenza). Su tale base, e fatta eccezione per il giudice di primo grado (la cui decisione è stata riformata), i giudici hanno concluso che la ricorrente non era riuscita a dimostrare l'esistenza di un «grave rischio» ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b). In sintesi, i giudici nazionali hanno esaminato con sufficiente accuratezza gli elementi probatori e le argomentazioni dei ricorrenti, ma le memorie da loro presentate non rivelavano un «grave rischio» tale da giustificare il mancato ritorno dei minori.

8. Riteniamo che i giudici di grado superiore che hanno disposto il ritorno dei minori abbiano correttamente valutato la situazione, conformandosi ai principi elaborati dalla Corte (si veda *X c. Lettonia*, sopra citata, §§ 106-107). Essi hanno fondato le loro decisioni sui fatti pertinenti del caso, e hanno tenuto debitamente conto delle argomentazioni delle parti. Hanno reso decisioni adeguatamente motivate, ritenute rispondenti al superiore interesse dei minori. Non condividiamo il rilievo attribuito dalla maggioranza alla divergenza tra il giudice di primo grado e i giudici di grado superiore (si vedano i paragrafi 21, 24, 29 e 102 della sentenza), come se tale divergenza fosse indicativa della complessità della questione relativa al ritorno dei minori o del fatto che si trattava di un caso limite.

9. A nostro avviso, la motivazione del giudice di primo grado si è discostata dal quadro normativo della Convenzione dell'Aja, fondandosi su considerazioni attinenti all'affidamento, all'integrazione e alle capacità genitoriali – fattori che, di per sé, non giustificano una constatazione di «grave rischio» ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b).

10. La sentenza *X c. Lettonia* (sopra citata, § 106) richiama molto opportunamente la necessità di un'«interpretazione armonizzata» della Convenzione europea e della Convenzione dell'Aja, tale da preservare la finalità essenziale di quest'ultima – ossia assicurare il pronto ritorno dei minori salvo che ricorra una delle eccezioni previste – garantendo al contempo che questa Corte interpreti e applichi le garanzie della Convenzione europea in modo concreto ed effettivo. Un elemento fondamentale di tale interpretazione armonizzata è il principio secondo cui la nozione di «grave rischio» deve essere interpretata rigorosamente (si veda, tra altre, *Maumousseau e Washington c. Francia*, n. 39388/05, § 73, 6 dicembre 2007).

A nostro avviso, i giudici nazionali di grado superiore si sono attenuti fedelmente a tale approccio.

11. Per quanto riguarda l'omessa valutazione, da parte dei giudici nazionali, d'ufficio, dell'opportunità di sentire i minori e la mancata motivazione al riguardo, il nostro dissenso verte sui seguenti punti.

12. Come già osservato, conveniamo senz'altro sul fatto che i minori debbano avere il diritto di esprimere le proprie opinioni e di essere ascoltati nei procedimenti che li riguardano. Riteniamo altresì che, in linea di principio, ai minori debba essere offerta la possibilità di essere sentiti nei procedimenti in materia di ritorno ai sensi della Convenzione dell'Aja, indipendentemente dal fatto che sia eventualmente invocata l'eccezione dell'«opposizione del minore» prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 13. Tale diritto, tuttavia, è subordinato alle condizioni relative *all'età e al grado di maturità* del minore, nonché alle norme procedurali del diritto nazionale (si veda l'articolo 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata il 20 novembre 1989, 1577 UNTS 3; si vedano anche *N.Ts. e altri c. Georgia*, n. 71776/12, § 72, 2 febbraio 2016; *Petrov e X. c. Russia*, n. 23608/16, § 108, 23 ottobre 2018; e, nel contesto più generale dell'affidamento dei minori, *Katsikeros c. Grecia*, n. 2303/19, § 59, 21 luglio 2022), e deve essere interpretato alla luce delle circostanze specifiche di ogni singolo caso.

13. Le suddette condizioni sono ben definite nell'ordinamento giuridico greco. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione greca, come riportata dal Governo, il giudice è tenuto ad ascoltare il minore soltanto qualora ritenga che questi abbia il grado di maturità richiesto. Non è necessaria una motivazione specifica in ordine alla decisione di accertare o meno tale maturità, la quale è determinata sulla base di una libera valutazione degli elementi di prova.

14. Inoltre, non possiamo non rilevare che i ricorrenti non hanno né richiesto per iscritto l'audizione dei minori né sollevato alcuna doglianza circa la mancata adozione di tale misura nel ricorso per cassazione – omissioni tanto più rilevanti alla luce della loro affermazione dinanzi a questa Corte secondo cui l'audizione dei minori sarebbe stata «indispensabile» ai fini della determinazione dell'applicabilità dell'eccezione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b) (si veda il paragrafo 102 della sentenza).

15. Alla luce di tali considerazioni, non possiamo accettare che i giudici nazionali siano censurati per non aver espressamente motivato l'omessa acquisizione dell'opinione dei ricorrenti, all'epoca di quattro e sei anni, in ordine all'esistenza di un «grave rischio» in caso di loro ritorno. Una simile omissione non può essere equiparata a un mancato ricorso a tutti i mezzi disponibili per escludere qualsiasi «grave rischio» ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione dell'Aja (si veda il paragrafo 103 della sentenza), e ancor meno a una violazione dell'articolo 8 della Convenzione. Al contrario, ci risulta difficile comprendere come, alla luce

della natura delle affermazioni della prima ricorrente ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), l'audizione di minori in così tenera età avrebbe potuto, in concreto, influire sulla valutazione ai sensi di tale disposizione. Eppure, la maggioranza ha qualificato l'opportunità di acquisire la loro opinione come un elemento determinante («*élément clé*») (si veda il paragrafo 102 della sentenza).

16. Infine, si impongono alcune osservazioni in merito all'esaurimento dei ricorsi interni. Riteniamo che la doglianza dei ricorrenti secondo cui la seconda e il terzo ricorrente non sarebbero stati sentiti dai giudici nazionali (si veda il paragrafo 59 della sentenza) avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile per mancato esaurimento dei ricorsi interni sotto tale profilo. Al pari della maggioranza, non intendiamo speculare sul fatto che i ricorrenti abbiano eventualmente formulato una richiesta orale in tal senso dinanzi ai giudici nazionali. È tuttavia incontestato che essi non hanno sollevato tale questione nei loro atti di impugnazione, segnatamente nel ricorso dinanzi alla Corte di cassazione. A tale riguardo, occorre rammentare che, anche negli ordinamenti in cui i giudici nazionali, nei procedimenti civili, possono o addirittura devono esaminare la causa d'ufficio, le parti non sono esonerate dall'obbligo di sottoporre ai medesimi le doglianze che intendono successivamente far valere dinanzi alla Corte, fermo restando che, ai fini dell'esaurimento dei ricorsi interni, la Corte deve tenere conto non solo dei fatti, ma anche delle argomentazioni giuridiche dedotte a livello interno (si veda *Fu Quan, s.r.o. c. Repubblica ceca* [GC], n. 24827/14, § 171, 1° giugno 2023, con ulteriori riferimenti).